



COMUNE DI BARI

ASSESSORATO AL COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE,
MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Ripartizione
Sviluppo Economico
Sportello Unico delle Attività Produttive

Numero identificativo (indicare il numero del codice a barre riportato
sulla marca da bollo) | 0111810526275619131

Data (indicare la data di emissione riportata sulla marca da bollo)

12/4/2016



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(D.P.R. 59/2013)

OGGETTO: Integrazione dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n. 152/2006 e del R.R. N. 26/2013 rilasciata con n. 2019/263/00001 il 11.01.2019 con il Rinnovo iscrizione al n. 402 del registro provinciale per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli art. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/2006 e del R.R. N. 26/2013 relativo all'insediamento ubicato in Bari-Ceglie del Campo - S.P. 70 Ceglie-Adelfia, n. 137.

RICHIEDENTE: METALRECUPERI S.R.L. - S.P. 70 Ceglie-Adelfia, n. 137
BARI-CEGLIE DEL CAMPO.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento n. 2195 del 29.04.2020 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Ambiente - di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale acquisito da questa Ripartizione con prot. n. 97277 del 04.05.2020, che integra, con il rinnovo iscrizione al n. 402 del registro provinciale per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche rilasciata in data 11.01.2019 con il n. 2019/263/00001 alla ditta Metalrecuperi s.r.l., entrambi di seguito allegati, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, e facenti parte integrante del presente provvedimento,

RILASCIA

il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) sopradescritto e allegato, alla ditta METALRECUPERI S.R.L., come in oggetto descritta.

Il Direttore Ripartizione Sviluppo Economico e S.U.A.P.
(dott. *Mario Marchillo*)

Estensore
Iscrittore Amministrativo
Luigi Antonio Ronita

Numero Provvedimento: 2020/263/00027

Tipo provvedimento: AUTORIZZAIZIONE UNICA AMBIENTALE
 Ripartizione: Ripartizione Sviluppo Economico
 Data Registrazione: 16/06/2020

Oggetto: A.U.A. - INTEGRAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE CON IL RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 402 DEL REGISTRO PROVINCIALE PER ATTIVITÀ ADI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IM PROCEDURA SEMPLIFICATA IN BARI - S.P. 70 CEGLIE-ADELFA, N. 137 - RICHIEDENTE: METALRECUPERI SRL
 Data inizio Pubblicazione: 17/06/2020
 Data fine Pubblicazione: 16/07/2020

Data Attestazione Inizio Pubblicazione: 17/06/2020
 Firmatario Inizio Pubblicazione: Isabella Loconte
 Incaricato della Pubblicazione: Isabella Tiani
 Num Repertorio: 2020/Albo/0972

Data Attestazione Avvenuta Pubblicazione:
 Firmatario:

Note:



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico

70121 BARI VIA POSITANO, 4 FAX: 080.5412188 - TEL. 080.5412185

PEC: ambienrefiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

All.n.1

SUAP del Comune di Bari

PEC: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Società METALRECUPERI s.r.l.

S.P. 70 Ceglie-Adelfia n.137

Bari - Ceglie del Campo

PEC: metalrecuperisrl@pec.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifica

PEC: serv.rifutiebbonifica@per.rupar.puglia.it

Comune di Bari

PEC: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

ASL BA

PEC: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali

PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

e, p.c.

Sindaco della Città Metropolitana di Bari

Dirigente Polizia Metropolitana

SEDE

OGGETTO: Società **METALRECUPERI s.r.l.** di Bari- Ceglie del Campo. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 attivata presso il SUAP del Comune di Bari. Integrazione titolo abilitativo: D.Lgs. n.152/2006 artt.214 e 216, rinnovo iscrizione nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata. **AGGIORNAMENTO AUA.**

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n. 2195 del 29/04/2020, concernente l'oggetto.

D'ordine del Dirigente Ing. Maurizio Montalto

Il Responsabile del procedimento

Dott. Armando Diamanti



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

Oggetto: Società **METALRECUPERI s.r.l.** di Bari- Ceglie del Campo. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 attivata presso il SUAP del Comune di Bari. Integrazione titolo abilitativo: D.Lgs. n.152/2006 artt.214 e 216, rinnovo iscrizione nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata. **AGGIORNAMENTO AUA.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.30 del 19.04.2016 è stata disposta una "Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n.329 del 19/11/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigente ad interim del Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico";

Visti:

- il DPR n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Decreto Ministeriale n.350/1998;
- Decreto Ministeriale 5.2.1998 e s.m.i.;
- artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alle Province, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- l'art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto dell'Ente;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.1832 del 04/04/2015 è stato disposto in favore della Società METALRECUPERI s.r.l. con sede in Bari – Ceglie del Campo alla S.P. 70 Ceglie-Adelfia n.137, in catasto al foglio di mappa n. 27 particella n. 100, iscritta al n. 402 del registro provinciale, il rinnovo della iscrizione per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 , comma 5° - D.Lgs. n. 152/06 di cui alle tipologie rientranti nell'allegato 1 – suballegato 1 al D.M.A. 5/2/1998;
- con determinazione dirigenziale n. 7117 del 18/12/2018 è stato disposto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Bari, per lo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, in

favore della Società METALRECUPERI s.r.l. con sede legale ed operativa in Bari-Ceglie del Campo alla S.P. 70 Ceglie-Adelfia n.137, esercente attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

- con atto n.19915/2019 del 22/01/2019 il SUAP del Comune di Bari ha adottato l'AUA per la gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, in favore della Società METALRECUPERI s.r.l.;

- con nota del 29/10/2019, acquisita al PG. n.109994 del 29/10/2019, la Società METALRECUPERI s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione n. 402 del registro provinciale per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;

- con nota PG. n.114306 del 13/11/2019 il Servizio Scrivente ha invitato la Società richiedente a formalizzare l'istanza ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013 presso il SUAP del Comune di Bari nonché a trasmettere la documentazione di cui alla modulistica reperibile presso il sito web della Città Metropolitana di Bari, unitamente ai diritti di iscrizione;

- con nota del 19/12/2019, acquisita al PG. 128874 del 23/12/2019, la Società METALRECUPERI s.r.l. ha comunicato di aver provveduto a formalizzare l'istanza presso il SUAP competente;

- con nota n.349823 del 18/12/2019, acquisita al PG. n.129403 del 27/12/2019 il SUAP del Comune di Bari ha trasmesso l'istanza di AUA della Società METALRECUPERI s.r.l. per il titolo abilitativo:

➤ rinnovo iscrizione nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, ex D.Lgs. n.152/2006 artt.214 e 216;

- con nota PG. n.4350 del 17/01/2020 il Servizio Scrivente ha invitato la Società istante a integrare la documentazione già trasmessa per il tramite del SUAP del Comune di Bari;

- con nota prot. n.25728/2020 del 28/01/2020, acquisita al PG. n.9469 del 03/02/2020, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, ha comunicato che non ravvede ragioni ostative al prosieguo dell'attività in questione;

- con nota prot. n.55940 del 28/02/2020, acquisita al PG. n.21012 del 02/03/2020, il SUAP del Comune di Bari ha trasmesso la documentazione integrativa della Società METALRECUPERI s.r.l. che ha contestualmente, chiesto il rinnovo dell'iscrizione in oggetto;

- con successiva prot. n.799632 del 27/03/2020, in atti al PG. n.28369 del 30/03/2020, il SUAP del Comune di Bari ha trasmesso l'istanza di concessione di proroga del provvedimento di iscrizione di cui alla D.D. n.1832 del 04/04/2015, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'iscrizione in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante della Società METALRECUPERI s.r.l. del 17/12/2019 con la quale dichiara che "...in riferimento al parere igienico sanitario prot. n.60876/9, rilasciato dalla ASL BA in data 25/03/2015, (dichiaro) che le circostanze che hanno portato al rilascio del suddetto parere; non sono mutate. ...";

Visto il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, che statuisce che "...per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020";

Atteso, inoltre, che:

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;

- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";

- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"...La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "in-debito conto nello svolgimento delle proprie attività";

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a €526.350,00 come di seguito specificato:

Am

montare garanzia finanziaria = A

dove

A -

Garanzia per operazioni preliminari di recupero funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva (R13 e R4), pari a:

max	{	3.000 t x 11,5 € per attività R4 di rifiuti	= € 34.500,00
		Minimo da garantire = € 90.500	
		3630 t. x 145 € per capacità massima istantanea	= € 526.350,00
		Importo da garantire	€ 526.350,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro €526.350,00 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 comma 6 del D.M. 26/05/2016, è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia. Il gestore potrà prestare le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori; Si precisa che il gestore dovrà, comunque, provvedere, per tempo, a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato; quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno anni 5;

Vista ed esaminata la documentazione acquisita in atti;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 7117 del 18/12/2018, con la quale è stata concessa l'AUA per il titolo abilitativo alla gestione delle acque meteoriche, con il nuovo titolo abilitativo:

- rinnovo iscrizione per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.Lgs. n.152/06 e s. m ed i.;

Rilevato che il Dott. Armando Diamanti e la Sig.ra Rosa Nencha, hanno attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti, nella qualità di responsabile del procedimento e la Sig.ra Rosa Nenchà quale istruttore, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015;

DETERMINA

1) **di aggiornare**, per le motivazioni di cui in narrativa, la Determinazione Dirigenziale n. 7117 del 18/12/2018, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, rilasciata in favore della Società METALRECUPERI s.r.l. con sede in Bari - Ceglie del Campo alla S.P. 70 Ceglie-Adelfia n.137, in catasto al foglio di mappa n. 27 particella-n. 100, con il seguente titolo abilitativo:

➤ rinnovo iscrizione n. 402 del registro provinciale per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.Lgs. n.152/06 e s. m ed i. di cui alle tipologie rientranti nell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M.A. 5/2/1998, qui di seguito indicate per una quantità massima di 17.840 di tonn./anno per le attività di messa in riserva (R13) di cui 3.000 tonn./anno per attività di recupero (R4) e con una capacità istantanea di 3630 tonn., secondo quanto di seguito riportato e secondo il lay-out aziendale riportato nella planimetria allegata con indicazione delle varie destinazioni d'uso:

Tipologia rifiuto	Codici CER	Quantità annuale (tonnellate)	Quantità massima stoccabile (tonnellate)	Attività di recupero	Operazione di recupero
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	30	8	1.1.3	R13
2.1	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	40	34	2.1.3	R13
3.1	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	1.500 6.000	1.575	3.1.3 c)	R4 R13
	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199]	1.500 6.000			3.2.3 c)
3.2	[150104] [191203] [150105] [150106]	100	70	///	R13
3.5	[150104] [200140]	10	7	///	R13
5.1	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	500	140	///	R13
5.2	[160117] [160118] [160122] [160116] [160106]	500	140	///	R13
5.5	[160801]	10	7	///	R13
5.7	[160216] [170402]	500	140	///	R13

	[170411]				
5.8	[170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	500	140	///	R13
5.9	[170411] [160216]	50	35	///	R13
5.16	[160214] [160216] [200136]	200	50	///	R13
5.19	[160216] [160214] [200136]	200	50	///	R13
6.1	[020104] [150102] [200139] [191204] [170203]	25	5,5	///	R13
6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	25	5,5	///	R13
8.4	[040221] [040222] [040209] [160122] [200110] [200111]	25	16	///	R13
8.9	[200110] [200111] [191208]	25	16	///	R13
9.1	[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	20	8	///	R13
9.2	[030101] [030105]	20	8	///	R13
10.1	[070299] [160306]	30	30	///	R13
10.2	[160103]	30	30	///	R13

- 2) la Società è obbligata, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto 1). In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità competente;
- 3) di dare atto che le garanzie, determinate per l'importo pari a €526.350,00, come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del titolo da parte del Suap, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;
- 4) l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:
- il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 4^A del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € 258,23 su c.c.p. n. 18294702 intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, indicando Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale del richiedente e tipo di attività e classe di appartenenza;
 - dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e smi;
 - per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
 - i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo massimo di 360 giorni; tutte le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di appositi cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti stoccati;
 - dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;
 - le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;

- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;
- il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice;
- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

d) si dovrà altresì comunicare annualmente (entro il 31 gennaio) a questo Servizio:

- Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (con indicazione del codice Cer, attività di trattamento effettuata, produttore e conferitore) - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
 - La quantità di rifiuti conferita all'impianto e sottoposta alle operazioni di messa in riserva (R13), nonché la corrispondente quantità di materiale in uscita dall'impianto specificando i soggetti destinatari abilitati al ricevimento - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
 - Tariffe di conferimento;
 - Quantità e qualità dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice CER, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf);
 - I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni; Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto (comunicazione dei principali parametri in formato editabile .xls e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi);
- 5) la validità resta quella di cui all'atto n.19915/2019 del 22/01/2019 con il quale il SUAP del Comune di Bari ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - 6) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs.152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto Titolo IV;
 - 7) di prevedere che, la mancata osservanza di quanto sopra prescritto o di eventuali violazioni di legge comporterà l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 D.Lgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
 - 8) nel caso di inosservanza degli obblighi/prescrizioni di cui all'autorizzazione, che con il presente atto si rilascia, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06, Sez. II, Titolo IV, Capo III, art. 130, lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative e danno ambientale di cui alla stessa Parte del Decreto, stessa Sezione, Titolo V, Capo I e II, artt. 133, 134, 135, 136 e 137;
 - 9) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
 - 10) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative.
 - 11) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del **Comune di Bari** o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica.
 - 12) di notificare il presente provvedimento al **Suap del Comune di Bari**, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonché di trasmettere il provvedimento al **Comune di Bari**, alla Regione Puglia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, alla Asl BA e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Bari ;

- 13) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- 14) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;
- 15) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente ad interim
Ing. Maurizio Montalto

Il Responsabile del procedimento
Dott. Armando Diamanti
L'Istruttore Rosa Nenchà

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ALLEGATO

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire - fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di:

- a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
- b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
- c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente.

2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate è soggetto a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;

4. Termini e durata delle garanzie

4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve diverse indicazioni e prescrizioni.

4.2 La garanzia finanziaria è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto maggiorata di due anni.

4.3 L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto.

5. Pagamento del risarcimento

La garanzia dovrà espressamente prevedere che:

- il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovrà essere eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

- ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia da parte della società/banca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

6. Svincolo estensioni ed escussione

6.1 Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.

6.2 In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

6.3 L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Ditta "METALRECUPERI s.r.l." - Insedimento in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie-Adelfia, km 1+200. Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.97 del 18/09/2018 "*Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*" è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con una nuova riorganizzazione dei Servizi, istituendo, tra gli altri, il Servizio "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico"
- Con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 329 del 19/11/2018 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo al Servizio di linee "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico";

Visto:

- l'art.124, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che al primo comma statuisce " *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati* ", al settimo comma, statuisce che: "*salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....*";
- l'art.19 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 che conferisce alle Province, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche , rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, che ha disciplinato quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 avente ad oggetto "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35*";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- la Legge n.56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni

- di Comuni" e specificamente l'art.1, comma 16;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38;

Visto che:

- la ditta "METALRECUPERI s.r.l." con sede legale ed operativa in Bari-Ceglie del Campo - S.P. Ceglie -Adelfia, km 1+200, esercente attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici) [p.IVA 06188440728 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari n. 313811], ha trasmesso richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale -ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013- relativa allo scarico delle acque meteoriche trattate concernente il proprio insediamento di cui innanzi [individuato in catasto al Fig. 27 p.la 100];
- il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con note PG n. 32875 e PG n. 101322, rispettivamente del 16/03/2017 e del 28/08/2018, ha evidenziato alla ditta proponente che la suddetta istanza deve essere presentata al SUAP territorialmente competente;
- la ditta istante, con nota datata 19/11/2018, acquisita in atti al PG n. 135943 del 20/11/2018, ha ritrasmesso la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di che trattasi precisando che l'istanza AUA era già stata inoltrata -a luglio 2015- al SUAP del Comune di Bari, come si evince dalla copia prodotta in allegato;
- a corredo dell'istanza in argomento è stata prodotta, a firma di tecnici abilitati, relazione tecnica, relazione geologica-idrogeologica ed elaborato grafico con evidenza del sistema di raccolta-trattamento-riutilizzo/smaltimento delle acque meteoriche;
- **dal progetto in atti si rileva quanto segue:**
- la superficie complessiva dell'insediamento è di 3.130 m². All'interno del sito viene esercitata l'attività di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- le acque meteoriche intercettate dalla rete di captazione, costituita da caditoie grigliate e tubazione interrata di collettamento, confluiranno in n.2 vasche di accumulo acque di *prima pioggia* aventi capacità complessiva pari a 20 m³. Le acque di dilavamento successive (dette di *seconda pioggia*) confluiranno nell'impianto di trattamento ove subiranno il processo di dissabbiatura e disoleazione. A valle di detto impianto è posizionata una vasca di accumulo (avente capacità pari a 10 m³) finalizzata al riutilizzo mediante alimentazione degli scarichi dei servizi igienici presenti nell'insediamento. Le acque in uscita dall'impianto di dissabbiatura-disoleazione e quelle del troppo pieno della vasca di accumulo per il riutilizzo saranno scaricate nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo - rispettando un adeguato franco di sicurezza - mediante pozzo disperdente. Le acque di *prima pioggia*, accumulate, come innanzi detto, nelle apposite vasche a tenuta, saranno conferite a ditte all'uopo autorizzate;

Vista ed esaminata la documentazione acquisita in atti è verificato il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013;

Viste le LL.RR.nn.24/1983, 31/1995 e 17/2000;

Visti i Regg.Regg. n.26 del 12/12/2011 e n. 13 del 22/05/2017;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006. e ss.mm.ii.;

Visto l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia - Assessorato LL. PP. , Difesa del suolo e Risorse Naturali - n. 1 del 01/03/2004 relativo all'individuazione dei documenti utili al rilascio dell'atto autorizzatorio;

Vista la Comunicazione esplicativa del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia prot. n. 313/CD/A del 01/02/2005 avente ad oggetto "autorizzazione scarico acque meteoriche";

Visto il Piano Tutela Acque approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1441 del 04/08/2009 e successiva D.C.R. n.230 del 20/10/2009;

Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Sebastiano Lo Caputo, giusta quanto disposto dal Dirigente pro tempore con Determinazione Dirigenziale n.353 del 27/01/2017;

Attestato che il Dirigente ad interim Ing. Maurizio Montalto e il Dott. Sebastiano Lo Caputo non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dall'art. 6, comma 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Rilevato che il Dott. Sebastiano Lo Caputo ha attestato che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

DETERMINA

1) di adottare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, da rilasciare da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive; per lo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, **in favore della ditta "METALRECUPERI s.r.l."** con sede legale ed operativa in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie-Adelfia, km 1+200, esercente attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici) [p.IVA 06188440728 – iscritta all' C.C.I.A.A. di Bari n. 313811]. Le modalità di raccolta-trattamento-riutilizzo/scarico sono quelle in narrativa descritte e, che qui si intendono richiamate.

Si fa obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque meteoriche ricadenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati, prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;
- b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
- c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (fanghi, sabbie, olii) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;
- d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrattate dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;
- e) comunicare al Sindaco del Comune di Bari, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. n.26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
- f) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
 - a) certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) a cadenza annuale, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
 - i. verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;


- ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
 - iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
- g) comunicare al Suap del Comune di Bari e alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
- h) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e smi il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- 2) la durata dell'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale da parte del Suap del Comune di Bari, con avvertimento che, almeno un anno prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e dell'art.5 Dpr n. 59/2013;
- 3) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- 4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 , Titolo IV Capo III, art.130 lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;
- 6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;
- 7) di trasmettere a mezzo pec il presente atto al SUAP del Comune di Bari, che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al richiedente ed alla conseguente trasmissione in copia alla Città Metropolitana di Bari – Servizio scrivente e Servizio Polizia Provinciale -, alla Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, alla Asl Ba Sisp e all'Arpa Dap Bari;
- 8) di precisare che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio metropolitano;
- 9) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente ad interim
Ing. Maurizio Montalto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Indicazione in coordinate UTM e WGS84 dell'area che circoscrive l'impianto

N°	Coordinate UTM (Easting, Northing)	Coordinate WGS84 (Lat, Lon)
1	575000.000	43.761410
2	575000.000	43.761410
3	575000.000	43.761410
4	575000.000	43.761410



N°	Coordinate UTM (Easting, Northing)	Coordinate WGS84 (Lat, Lon)
A1	575000.000	43.761410
A2	575000.000	43.761410
A3	575000.000	43.761410
A4	575000.000	43.761410
A5	575000.000	43.761410
A6	575000.000	43.761410
A7	575000.000	43.761410
A8	575000.000	43.761410
A9	575000.000	43.761410
A10	575000.000	43.761410
A11	575000.000	43.761410

METALRECI PERI S.R.L.
S.P. 70 Cerle - Media 117
Ivrea - C.celle del Campo

Fig. 27 p. 110

FEBBRAIO 2020

CONFINI DI BARI - CEGILE DEL COLLE

Schema Layout

TAVOLO 1

Scala 1:200

Con la presente si dichiara e si certifica che il presente schema layout è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di cui al D.P.R. n. 177/2002 e al D.P.R. n. 112/2005, e che il presente schema layout è stato approvato dalla Direzione Provinciale del Catasto di Ivrea il 14/02/2020.



Numero Provvedimento:	2019/263/00001
Tipo provvedimento:	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Ripartizione:	Ripartizione Sviluppo Economico
Data Registrazione:	11/01/2019
Oggetto:	A.U.A. - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO ADIBITO AD ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ROTTAMI METALLICI) IN BARI-CEGLIE DEL CAMPO - S.P. CEGLIE-ADELFA KM 1+200. RICHIEDENTE: METALRECUPERI SRL
Data inizio Pubblicazione:	16/01/2019
Data fine Pubblicazione:	15/02/2019
Data Attestazione Inizio Pubblicazione:	16/01/2019
Firmatario Inizio Pubblicazione:	Serafina Paparella
Incaricato della Pubblicazione:	Isabella Tiani
Num Repertorio:	2019/Albo/0080
Data Attestazione Avvenuta Pubblicazione:	
Firmatario:	
Note:	



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
*Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente,
Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello
Sviluppo Economico*

All. n.1

SUAP del Comune di Bari
suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it

e.p.c. **METALRECUPERI s.r.l.**
S.P. 70 Ceglie-Adelfia, km 1,200
70010 BARI - CEGLIE DEL CAMPO

Oggetto: Ditta "METALRECUPERI s.r.l." - **Insedimento in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie-Adelfia, km 1+200.** Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Bari.

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determina dirigenziale n.7117 del 18/12/2018 [Prot. n. 148396/2018], concernente l'oggetto.

d'ordine del Dirigente ad interim
Ing. Maurizio Montalto
Il responsabile del procedimento
Dott. Sebastiano Lo Caputo



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Ditta "METALRECUPERI s.r.l." - Insediamento in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie-Adelfia, km 1+200. Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.97 del 18/09/2018 "*Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*" è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con una nuova riorganizzazione dei Servizi, istituendo, tra gli altri, il Servizio "*Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico*"
- Con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 329 del 19/11/2018 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo al Servizio di linee "*Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico*";

Visto:

- l'art.124, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che al primo comma statuisce "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*", al settimo comma, statuisce che: "*salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia...*";
- l'art.19 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 che conferisce alle Province, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, che ha disciplinato quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 avente ad oggetto "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35*";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- la Legge n.56/2014 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni*

- di Comuni”e specificamente l'art.1, comma 16;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto della Città metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38;

Visto che:

- la ditta “METALRECUPERI s.r.l.” con sede legale ed operativa in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie -Adelfia, km 1+200, esercente attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici) [p.IVA 06188440728 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari n. 313811], ha trasmesso richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale -ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013- relativa allo scarico delle acque meteoriche trattate concernente il proprio insediamento di cui innanzi [individuato in catasto al Fg. 27 p.lla 100];
- il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con note PG n. 32875 e PG n. 101322, rispettivamente del 16/03/2017 e del 28/08/2018, ha evidenziato alla ditta proponente che la suddetta istanza deve essere presentata al SUAP territorialmente competente;
- la ditta istante, con nota datata 19/11/2018, acquisita in atti al PG n. 135943 del 20/11/2018, ha ritrasmissione la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di che trattasi precisando che l'istanza AUA era già stata inoltrata -a luglio 2015- al SUAP del Comune di Bari, come si evince dalla copia prodotta in allegato;
- a corredo dell'istanza in argomento è stata prodotta, a firma di tecnici abilitati, relazione tecnica, relazione geologica-idrogeologica ed elaborato grafico con evidenza del sistema di raccolta-trattamento-riutilizzo/smaltimento delle acque meteoriche;
- **dal progetto in atti si rileva quanto segue:**
- la superficie complessiva dell'insediamento è di 3.130 m². All'interno del sito viene esercitata l'attività di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- le acque meteoriche intercettate dalla rete di captazione, costituita da caditoie grigliate e tubazione interrata di collettamento, confluiranno in n.2 vasche di accumulo acque di *prima pioggia* aventi capacità complessiva pari a 20 m³. Le acque di dilavamento successive (dette di seconda pioggia) confluiranno nell'impianto di trattamento ove subiranno il processo di dissabbiatura e disoleazione. A valle di detto impianto è posizionata una vasca di accumulo (avente capacità pari a 10 m³) finalizzata al riutilizzo mediante alimentazione degli scarichi dei servizi igienici presenti nell'insediamento. Le acque in uscita dall'impianto di dissabbiatura-disoleazione e quelle del troppo pieno della vasca di accumulo per il riutilizzo saranno scaricate nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo – rispettando un adeguato franco di sicurezza – mediante pozzo disperdente. Le acque di *prima pioggia*, accumulate, come innanzi detto, nelle apposite vasche a tenuta, saranno conferite a ditte all'uopo autorizzate;

Vista ed esaminata la documentazione acquisita in atti e verificato il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013;

Viste le LL.RR.nn.24/1983, 31/1995 e 17/2000;

Visti i Regg.Regg. n.26 del 12/12/2011 e n. 13 del 22/05/2017;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006. e ss.mm.ii.;

Visto l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Assessorato LL. PP. , Difesa del suolo e Risorse Naturali – n. 1 del 01/03/2004 relativo all'individuazione dei documenti utili al rilascio dell'atto autorizzatorio;

Vista la Comunicazione esplicativa del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia prot. n. 313/CD/A del 01/02/2005 avente ad oggetto “autorizzazione scarico acque meteoriche”;

Visto il Piano Tutela Acque approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1441 del 04/08/2009 e successiva D.C.R. n.230 del 20/10/2009;

Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Sebastiano Lo Caputo, giusta quanto disposto dal Dirigente pro tempore con Determinazione Dirigenziale n.353 del 27/01/2017;

Attestato che il Dirigente ad interim Ing. Maurizio Montalto e il Dott. Sebastiano Lo Caputo non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dall'art. 6, comma 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Rilevato che il Dott. Sebastiano Lo Caputo ha attestato che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

D E T E R M I N A

1) di adottare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, da rilasciare da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive, per lo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, **in favore della ditta "METALRECUPERI s.r.l."** con sede legale ed operativa in Bari-Ceglie del Campo – S.P. Ceglie-Adelfia, km 1+200, esercente attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici) [p.IVA 06188440728 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari n. 313811]. Le modalità di raccolta-trattamento-riutilizzo/scarico sono quelle in narrativa descritte e che qui si intendono richiamate.

Si fa obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque meteoriche ricadenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati, prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;
- b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
- c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (fanghi, sabbie, olii) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;
- d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrate dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;
- e) comunicare al Sindaco del Comune di Bari, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. n.26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
- f) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
 - a) certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) a cadenza annuale, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
 - i. verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;

- ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
- iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;

g) comunicare al Suap del Comune di Bari e alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;

h) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e smi il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;

2) la durata dell'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale da parte del Suap del Comune di Bari, con avvertimento che, almeno un anno prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e dell'art.5 Dpr n. 59/2013;

3) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;

4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 , Titolo IV Capo III, art.130 lett. a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

7) di trasmettere a mezzo pec il presente atto al SUAP del Comune di Bari, che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al richiedente ed alla conseguente trasmissione in copia alla Città Metropolitana di Bari – Servizio scrivente e Servizio Polizia Provinciale -, alla Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, alla Asl Ba Sisp e all'Arpa Dap Bari;

8) di precisare che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio metropolitano;

9) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente ad interim
Ing. Maurizio Montalto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 'Codice dell'Amministrazione Digitale'